


Pubblicato il 23/01/2020

N.00390 ~~2020~~ **REG.PROV.CAU.**
N. 15655/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15655 del 2019, proposto da

Carlotta Aiale, Salvatore Annunziata, Federica Arpaia, Felice Auriemma, Cecilia Barucca Sebastiani, Paola Bernardini, Gregorio Buti, Federica Calcara, Marco Cirino, Francesca Cogliati Dezza, Peppino Colarusso, Carlo Costa, Eleonora Coviello, Valentina Damiano, Giovanna De Maria, Claudio Di Lelio, Anna Maria Di Mezza, Maria Fileti, Daniela Fontana, Anna Francioni, Rosaria Garito, Gregorio Iannilli, Alberto Lo Gatto, Alessandro Maglia, Valentina Malafronte, Maria Marrone, Giovanni Medici, Giuseppe Medici, Aniello Napoli, Rosa Pappalardo, Adriano Patrevita, Mariarosaria Picariello, Margherita Pugliese, Giuseppina Raia, Vittorio Raimondo, Gabriella Rasulo, Eleonora Ricci, Enrico Righi, Anna Maria Rufo, Alberto Salvo, Leonardo Sarigu, Vincenzo Sarti, Giuseppina Savona, Teresa Scalese, Maria Novella Silipo, Pio Spiriti, Monica Tortora, Antonietta Venezia, Raffaele Viccione, Elena Vivaldi, Bruno Zoia, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Usl - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Paolo Sasso non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

A) del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001458 del 9 ottobre 2019 (comunicato con nota dirigenziale prot. n. M_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.00044321 del 9 ottobre 2019 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero), con il quale venivano disciplinate le operazioni di integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, come modificato dal D.M. 15 luglio 2019 n. 666, nella parte in cui non prevede quale requisito di accesso alla seconda fascia il diploma rilasciato dagli istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508 (di seguito per brevità,

diploma AFAM); B) del D.M. 1° giugno 2017 n. 374, comunicato agli Uffici Scolastici Territoriali con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0025196 del 1° giugno 2017 (pubblicati sul sito istituzionale del MIUR), con il quale il Ministero resistente disciplinava e dava avvio alle operazioni di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20; C) qualora occorra, del D.M. 15 luglio 2019 n. 666, del D.M. 11 maggio 2018 n. 784, del D.M. 23 aprile 2018 n. 335 e del D.M. 3 giugno 2015 n. 326; D) qualora occorra del Decreto del Presidente della repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; E) delle graduatorie di circolo e di istituto eventualmente approvate dalle Amministrazioni resistenti in esito alle operazioni di aggiornamento di cui al D.M. n. 1458/2019, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti; F) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l’istanza di inserimento in seconda fascia presentata dai ricorrenti; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e consequenziale, in quanto lesivo dei diritti, prerogative ed interessi dei ricorrenti, laddove preclusivo all’accesso alla seconda fascia delle suddette graduatorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di

Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso non appare provvisto di elementi di fumus boni iuris avuto riguardo all'orientamento di questa Sezione ribadito da ultimo con la sentenza n. 11214/2019, alla quale si rinvia quale precedente conforme, “.. già in passato escluso la possibilità che il relativo titolo di studio possa ritenersi sufficiente ai fini dell'abilitazione. Sulla scorta di arresti giurisprudenziali più risalenti (ad es., Cons. Stato, sez. VI, dec. n. 4932 del 2006) – i quali già avevano escluso, quanto ai diplomi AFAM del c.d. vecchio ordinamento (quelli conseguiti, cioè, prima della riforma di cui alla L. n. 508 del 1999), l'equiparabilità all'abilitazione, alla luce di una corretta esegesi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 508 del 1999, come modificati dal D.L. n. 212 del 2002, convertito in legge n. 268 del 2002 – questo Tribunale (cfr., tra le ultime, le sentt. n. 12617 del 2017 e n. 3075 del 2018 di questa Sezione) ha ritenuto che nemmeno la novella introdotta dall'art. 1, comma

107, della L. n. 228 del 2012 consente di ritenere raggiunta tale equiparazione: questa novella, infatti, nello stabilire che "i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello", consente bensì l'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 cit. ai diplomi accademici, ma solo al limitato fine della partecipazione ai concorsi, senza poter, invece, rilevare sotto il diverso profilo dell'abilitazione all'insegnamento". Ed invero, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 508 del 1999 (come modificato nel 2002), anche il possesso del Diploma accademico di II livello (diploma di Conservatorio) non costituiva affatto titolo abilitante all'insegnamento se non a fronte del contestuale possesso del diploma in Didattica della musica.

Ne deriva che, il possesso del mero diploma AFAM, specie se conseguito dopo la richiamata riforma dell'ordinamento, non è equiparabile all'abilitazione.

In particolare, il Tar del Lazio (sentenza n. 8600/2018) ha condivisibilmente puntualizzato che "Considerato che il Consiglio di Stato ha al riguardo precisato che "l'art. 4, comma 1, legge n. 508/99 (applicabile alla fattispecie sul presupposto che il decreto di riconoscimento del titolo della ricorrente sia intervenuto prima della normativa del 2002, che ha sostituito la precedente versione della norma) ha genericamente riguardo all'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione ed alle scuole di specializzazione. Diversa è invece la questione dell'abilitazione all'insegnamento, che è il vero oggetto della presente controversia: essa presuppone il possesso di un titolo abilitante ulteriore rispetto al titolo di studio, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti." (Cons. di Stato, Sez. VI, 22.8.2006 n. 4932); richiamata la giurisprudenza della Sezione che su tale scia ermeneutica ha puntualizzato che i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, L. n. 508/199 (AFAM) consentono l'accesso all'insegnamento ma è solo al diploma di didattica della musica che il Legislatore ha annesso valore abilitante ex

art. 4, co. 2, L. cit. (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 19.3.2018 n. 3075;ID, n. 12617/2017; sul punto nei medesimi sensi, cfr. Trib. Milano, Sez. Lavoro, 5.7.2017); segnalato inoltre che la Sezione ha riesaminato a fondo la posizione dei docenti diplomati presso le istituzioni dell’AFAM, con specifico riguardo alla questione della loro ammissione alla procedura concorsuale riservata per cui è controversia, di cui all’art. 17, co. 2, lett. b) del d.lgs. 13.4.2017, n. 59, regolata con gli impugnati decreti ministeriali (DM n. 995/2017 e D.D.G. n. 85/2018) e disciplinata nelle sue linee di fondo relative, tra l’altro, alla fissazione dei necessari tassativi requisiti dall’art. 17, co. 3, d.lgs. N. 59/2017, con Sentenza n. 6227 del 5.6.2018, la cennata questione negativamente risolvendo con la citata pronuncia, dalle cui conclusioni la Sezione non ritiene di doversi discostare; ribadito al riguardo che l’art. 4, L. n. 508/1999, recante disposizioni in materia di riordino degli istituti d’arte e musicali e dei relativi titoli di studio, dispone al comma 2 che “Fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio”, ragion per cui solo i diplomi conseguiti al termine degli specifici corsi di didattica della musica posseggono valore abilitante all’insegnamento purché il titolare sia munito anche del diploma di conservatorio ed altresì del diploma di scuola secondaria superiore; conseguendo pertanto che ai soli diplomi degli istituti AFAM di cui all’art. 1 della L. n. 508/1999 ancorché congiunti al diploma di scuola superiore, ma senza il diploma di conservatorio e il diploma conseguito al termine dei corsi di didattica della musica l’ordinamento non annette valore abilitante; ragion per cui è ostativa all’abilitazione all’insegnamento la carenza anche di uno solo dei

citati diplomi. richiamata altresì ad integrazione motivazionale della presente sentenza, con riguardo alla questione di costituzionalità dell'art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, la Sentenza della Sezione 25 maggio 2018 n. 5928; rimarcato che la sanzione legislativa, recata dall'invocato art. 1, co. 102 della l. n. 107/2015, dell'equipollenza dei diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema AFAM, ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, non elide la necessità, ampiamente argomentata con le Sentenze della Sezione 25 maggio 2018 nn. 5928, 5930 e con la Sentenza n. n. 6227 del 5.6.2018 che alla prima si richiama, del possesso dell'ulteriore requisito dell'abilitazione all'insegnamento al 31.5.2017 tassativamente prescritto dall'art. 17, co. 3 del d.lgs. 13.4.2017 emanato in attuazione della delega legislativa contenuta alla l. n. 107/2015 (ricorso, pag. 7);

osservato che non giova ai ricorrenti sostenere che "il titolo di studio posseduto dai ricorrenti - diploma artistico musicale e coreutico, conseguito presso il Conservatorio di Musica entro l'A.S. 2011/2012 sia da ritenersi pienamente abilitante all'insegnamento e pertanto dia pieno diritto alla partecipazione alla procedura concorsuale in discorso (...) in ragione della normativizzata EQUIPOLLENZA del diploma AFAM vecchio ordinamento con i diplomi di maturità magistrale (ante 2001/2002), costituendo entrambi diplomi accademici di secondo livello" (ricorso, pag. 6) considerato che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con Decisione n. 20.12.2017 n. 11 ha negato valore abilitante agli invocati diplomi di maturità magistrale; conseguendo, conclusivamente, dalla scrutinata infondatezza delle censure sulla pretesa illegittimità della non ammissione dei ricorrenti (motivi I e II), in possesso dell'invocato diploma AFAM, alla agevolata e semplificata procedura di cui all'art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, l'inammissibilità per carenza di interesse delle doglianze svolte al terzo motivo avverso l'art. 4, nn. 1 e 3 dell'impugnato bando di cui al DDG. 85/2018, che nel

fissare le modalità di inoltro della domanda di partecipazione <<impone a pena di esclusione>> come unica ed esclusiva opzione ammessa, quella della <<istanza Polis ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii.>> avvertendo che <<le istanze presentate con modalità diverse non sono in alcun caso prese in considerazione>>; ritenuto sulla scorta delle argomentazioni tutte fin qui svolte, che il ricorso in epigrafe si profila infondato e suscettibile di essere definito nel merito, ex art. 60, c.p.a. (essendo abbondantemente decorso all'odierna Camera di consiglio del 26 giugno 2018 il termine dilatorio di 20 giorni dall'ultima notifica, avvenuta il 13.4.2018 e non necessitando attività istruttorie e integrative del contraddittorio), con sentenza resa in forma semplificata”.

che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria impugnata;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione. .

Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO